

D.R.S. n. 261 del _____ / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

16 MAR. 2020

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Autorizzazione al funzionamento Sez. Gestanti e Ragazze madri, Tip. Case di Accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.13, comma 3, della L. R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 78 del 27.02.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

VISTA l'istanza presentata con la quale la COOPERATIVA SOCIALE ETTY HILLESUM con sede legale in Ramacca Via Catania, 51 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni

assistenziali per la sezione Gestanti, Ragazze Madri e la tipologia Case di Accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello per una struttura sita in Ramacca;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;

VISTO il parere reso dal Comune di Ramacca con nota n. 3122 del 17.02.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 09 del 17.01.2020 dall'A.S.P. 3 di Catania;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare alla COOPERATIVA SOCIALE ETTY HILLESUM con sede legale in Ramacca Via Catania, 51 per lo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione Gestanti, Ragazze Madri Tipologia Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello sita in Ramacca per una ricettività di n. 09 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 2 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 5 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

PALERMO, 16 MAR. 2020



IL DIRIGENTE

Antonino Maggio